

Illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. rispetto al proprio obbligo di provvedere in relazione all'adozione del provvedimento VIA per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 22 aprile 2024, n. 499 - Maia Sol s.r.l. (avv.ti Alfarano, Toscano, Venzon) c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. rispetto al proprio obbligo di provvedere in relazione all'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1.-Oggetto del presente giudizio è il silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sull'istanza presentata –in data 5 agosto 2022- dalla società ricorrente per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 (codice dell'ambiente), per la costruzione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico denominato “DEMOFONTE”, di potenza pari a 42,511 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Cerignola (FG) e di Trinitapoli (BT); previa declaratoria –ove ritenuto necessario- dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNIEC – PNRR nonché dell'inerzia nell'attivazione dei poteri sostitutivi *ex art. 25 quater* del codice dell'ambiente.

Riferisce la società ricorrente che:

-a seguito dell'istruttoria preliminare conclusasi con la dichiarazione di procedibilità dell'istanza e con la conseguente pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione di eventuali osservazioni (in data 6 marzo 2023), cui non seguivano rilievi da parte del pubblico, il procedimento in questione non riceveva ulteriore impulso, costringendo la ricorrente stessa a notificare atto di diffida in data 12 giugno 2023, onde intimare al Ministero della Cultura il rilascio del parere tecnico istruttorio entro 10 giorni e al MASE la conclusione del procedimento entro i successivi quindici; con contestuale sollecitazione all'attivazione dei poteri sostitutivi per l'ipotesi di persistente inerzia;

-decorsi oltre 5 mesi dalla diffida, nessuno dei soggetti intimati risultava essersi attivato;

-soltanto il Ministero della cultura – Sovrintendenza speciale del PNRR, in data 13 luglio 2023 esprimeva parere istruttorio negativo, protocollato dal MASE in pari data al n. 114983, nel convincimento che non fosse stato rispettato il rapporto tra “*Area agricola e Area totale*” prescritto dalle linee guida del PNRR;

-seguivano controdeduzioni della ricorrente, giusta nota prot. 0179508 in data 8 novembre 2023 e, nuovamente, il procedimento subiva una battuta di arresto, costringendo la ricorrente stessa alla proposizione del presente ricorso.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura -con atto meramente formale in data 22 febbraio 2024- per resistere al gravame.

Alla Camera di consiglio del 19 marzo 2024 la causa era trattenuta in decisione.

2.-Il gravame va accolto.

2.1.- Il silenzio serbato dal MASE sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006.

Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio in coerenza con il particolare *favor* riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti, sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente.

Parimenti, la normativa di rango interno qualifica i progetti di impianti fotovoltaici come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, finalizzati al perseguimento dello sviluppo sostenibile e alla transizione ecologica (cfr. in argomento, Corte cost. sentenza del 30 luglio 2021, n. 177).

E' sufficiente la mera ricostruzione della scansione temporale degli atti nella fattispecie che ci occupa a supportare la conclusione dell'illegittimità del silenzio serbato dal MASE: l'istanza –come detto sub 1- è stata presentata in data 5 agosto 2022 ma –si ribadisce- il procedimento è rimasto fermo al parere ministeriale negativo del 13 luglio scorso.

Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronuncia espressa da parte del MASE. Così si legge invero nell'art. 25, al primo comma: “*Qualora tali pareri non siano resi nei*



termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo” (cfr. ult. cpv.).

Alla data in cui la presente controversia è stata trattenuta in decisione, nessun provvedimento risultava adottato in merito all'istanza stessa.

3.-Stante la palese violazione dei termini di legge, il ricorso deve essere accolto, con condanna del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all'adozione di un provvedimento espresso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, o notificazione, della presente decisione; con contestuale nomina di Commissario *ad acta* nella persona del Dirigente del settore Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, o suo delegato, che dovrà provvedere nel successivo termine di 90 (novanta) giorni su istanza di parte.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

(Omissis)

